



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 699 del 24/05/2011 pag. 1/13



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione
di progetti formativi per attività a riconoscimento
art. 19 L.R. 10/90

TRIENNIO 2011 – 2013

Indice

1.	Riferimenti normativi e disposizioni regionali.....	3
2.	Obiettivi generali.....	3
3.	Tipologie progettuali.....	3
4.	Destinatari.....	5
5.	Riconoscimento di credito formativo.....	6
6.	Aiuti di stato.....	6
7.	Definizione delle figure professionali.....	7
8.	Metodologia.....	7
9.	Priorità ed esclusioni.....	7
10.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
11.	Forme di partenariato.....	8
12.	Delega.....	9
13.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	9
14.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti.....	9
15.	Procedure e criteri di valutazione.....	10
16.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	11
17.	Comunicazioni.....	12
18.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi.....	12
19.	Indicazione del foro competente.....	12
20.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	12
21.	Tutela della privacy.....	12
22.	Rinvio alla normativa vigente.....	13

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L. 833/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”.
- Decreto del Ministro della Sanità 28 Ottobre 1992 “Disposizione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico”;
- DGR 2032/2010 “ Legge n. 113/1985. Piano formativo per i corsi di formazione per “Centralinisti non vedenti”.

2. Obiettivi generali

La normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentazione all’esame della Giunta regionale di percorsi formativi per i quali non sia previsto alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di una qualifica o altro titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e pertanto pienamente soggette al controllo regionale.

Gli obiettivi di riferimento delle attività oggetto della presente Direttiva sono sostanzialmente due:

- soddisfare il fabbisogno formativo dei cittadini, potenziali fruitori degli interventi ritenuti funzionali alle proprie prospettive di inserimento o di sviluppo professionale;
- garantire al sistema imprenditoriale di riferimento le professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi di competitività.

Trattandosi di iniziative che, pur presentate dal proponente, devono essere ricondotte alla vigente disciplina regionale, viene data particolare attenzione alla fase valutativa, in particolare in relazione al rispetto degli obiettivi regionali di occupabilità degli interventi formativi di formazione superiore.

Il recente “Rapporto sul futuro della formazione in Italia”, prodotto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e frutto del lavoro della Commissione di studio e di indirizzo sul futuro della formazione in Italia, presieduta dal prof. Giuseppe De Rita, ritiene l’investimento in formazione l’elemento propulsivo per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività, ma evidenzia la carenza di un vero sistema di formazione superiore non accademica, ancorata ai bisogni di sviluppo ed innovazione dei territori.

Una debolezza che rischia di mettere il nostro Paese in seria difficoltà nella competizione globale. Per questo sarà dato un particolare valore alla rispondenza di ciascun progetto presentato ai fabbisogni formativi e professionali del contesto socio-economico di riferimento, a partire dall’esperienza maturata dal proponente.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo può essere relativo ad un numero variabile di interventi.

I progetti dovranno essere limitati all'ambito della formazione superiore e dovranno riferirsi ad una delle seguenti tipologie:

- tipologia a):* progetti formativi a qualifica volti allo sviluppo di competenze professionalizzanti e finalizzati a favorire un rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro veneto;
- tipologia b):* progetti formativi a qualifica relativi a percorsi per l'esercizio di arti ausiliarie di ottico e odontotecnico di cui al D. M. 28 Ottobre 1992;
- tipologia c):* progetti formativi non a qualifica relativi a percorsi per centralinisti non vedenti di cui alla Legge n. 113/1985 e DGR 2032/2010;
- tipologia d):* progetti formativi non a qualifica di breve durata, volti allo sviluppo di competenze professionalizzanti e finalizzati a favorire un rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro veneto.

Caratteristiche dei percorsi

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale che tenga conto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 2.

I progetti relativi alla tipologia a) devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 600 ore, comprensive di formazione frontale, di laboratorio e stage, al netto degli esami finali. I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di uno specifico attestato di qualifica professionale. Si precisa inoltre che le qualifiche di livello esecutivo (operatore/addetto) fanno riferimento al livello 3 dell'EQF¹ mentre le qualifiche che prevedono un maggiore livello di responsabilità (tecnico) fanno riferimento al livello 4 dell'EQF. Tale differenziazione deve risultare in modo esplicito nella denominazione/titolo dell'intervento proposto.

I progetti formativi di livello 4 EQF sono rivolti a utenti in possesso di idoneo titolo (qualifica, diploma, laurea) conseguito in un indirizzo i cui contenuti formativi risultino coerenti con il percorso formativo di livello superiore proposto. Nel progetto devono essere ben identificati i requisiti di accesso degli utenti.

I progetti formativi relativi alla tipologia b) devono prevedere percorsi di durata coerente con la disciplina specifica ed il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di uno specifico attestato di qualifica professionale.

I progetti formativi di tipologia c) devono prevedere percorsi di durata coerente con la disciplina specifica ed il rilascio in esito al percorso di uno specifico attestato di frequenza, su modello regionale, comprensivo della descrizione delle competenze acquisite.

I progetti di tipologia d) devono prevedere un'articolazione degli interventi tra 160 e 300 ore, comprensive di formazione frontale, di laboratorio e stage ed il rilascio, in esito al percorso, di uno specifico attestato di frequenza, su modello regionale, comprensivo della descrizione delle competenze acquisite. Data la brevità dell'intervento formativo, i progetti sono prevalentemente volti allo sviluppo di competenze professionali assimilabili a qualifiche di livello esecutivo (operatore/addetto), con riferimento al livello 3 dell'EQF.

Salvo i casi in cui la relativa disciplina non preveda la realizzazione dello stage, tutti gli interventi formativi devono prevedere la realizzazione di uno stage di durata variabile tra il 30% e il 50% del monte ore formativo². Si richiama il ruolo particolarmente importante rappresentato dalla fase di stage, che deve essere svolto all'interno dell'azienda, nel settore produttivo e nell'area individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting* assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

¹ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.

² Laddove il progetto formativo preveda interventi con un monte ore superiore a 600, lo stage potrà essere limitato a 180 ore.

Salvo diverse indicazioni presenti nelle discipline specifiche, l'ammissione all'esame finale o il rilascio dell'attestato di frequenza è subordinato al superamento della soglia del 70% di presenza richiesta nell'attività formativa al netto delle eventuali prove d'esame. Tale percentuale deve essere rispettata sia per l'attività d'aula sia per l'attività di stage.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di una specifica unità formativa, per ogni singolo intervento, relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi temi di carattere generale sulla cultura della prevenzione e non inerenti alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente.

4. Destinatari

Come anticipato nel precedente paragrafo le caratteristiche dei destinatari di cui alle tipologie progettuali previste, si differenziano non tanto in relazione agli obiettivi finali della partecipazione all'intervento, ovvero l'investimento personale nello sviluppo delle proprie competenze professionali finalizzato all'inserimento nel mercato del lavoro, quanto alla situazione di partenza e agli strumenti a disposizione.

Ai percorsi formativi possono accedere allievi che dimostrino di aver adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente e siano in possesso del titolo di studio e/o professionale previsto dalla normativa di riferimento o dal progetto approvato.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille³. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;
- f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

³ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#oss> (clic su Dec 1727/08 - Dec 443/09 Prova di lingua "esiti finali").

⁵ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.it al link: <http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁷ e con i documenti di programmazione nazionale⁸, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti o esperienze professionali maturate in contesti coerenti con quelli del percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo⁹ deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica¹⁰ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Senza alcuna pretesa di esaustività si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 30% del monte ore complessivo dell'intervento. Per la fase d'aula il credito va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti. L'eventuale maturazione di esperienze professionali coerenti (per settore e profilo professionale), se almeno biennale¹¹, si traduce nel credito in relazione allo stage.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito va preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione. Tutta la documentazione va comunque conservata agli atti del soggetto gestore a disposizione per controlli.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

In coerenza con quanto sopra indicato la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

⁷ A solo titolo esemplificativo si richiama che fin dal 2000 la Commissione europea ha pubblicato, il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente, con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

⁸ Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filiera" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.

⁹ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, di laboratorio o di stage, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

¹⁰ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

¹¹ Per esperienza biennale si intende di almeno 24 mesi, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti la richiesta.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF¹²
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo¹³;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁴;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo¹⁵;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali¹⁶.

8. Metodologia

Ciascun percorso formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica degli esiti del processo di apprendimento, sia per quanto riguarda la formazione in aula, sia riguardo all'apprendimento nel contesto lavorativo, con il coinvolgimento e momenti comuni di riflessione del tutor formativo e del tutor aziendale.

In particolar modo per la *tipologia d*) si deve valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

Sulla base delle esperienze positive già realizzate e sperimentate, si propone che lo stage possa avvenire in alternanza alla fase d'aula e non esclusivamente alla fine del percorso formativo.

Questa modalità offre la possibilità di un inserimento ed una maturazione esperienziale graduale dell'utente nell'azienda (accoglienza, visione dell'organizzazione aziendale complessiva, etc.). Ciò permette un'eventuale ridefinizione delle successive fasi formative in accordo con il tutor aziendale e la restituzione argomentata dell'esperienza vissuta da parte dell'utente.

9. Priorità ed esclusioni

Ai fini della presente Direttiva, non sono ammissibili attività formative nell'ambito di attività socio-sanitarie, terapeutiche o riabilitative.

In ogni caso l'attestato non abilita allo svolgimento di attività, comunque svolta, nell'ambito sanitario e in ogni caso di prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro; di diagnosi e di

¹² European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

¹³ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

¹⁴ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹⁵ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

¹⁶ <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup>

cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica; di igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono la salute dell'uomo; della sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci.

Non sono proponibili, inoltre, progetti formativi relativi ai comparti dell'estetica e acconciatura o ad altre figure professionali normate, per le quali è prevista una specifica programmazione regionale.

I progetti formativi devono essere volti all'occupabilità dei corsisti. A tal proposito ciascun progetto deve, in particolare:

- prevedere una puntuale analisi relativa alle prospettive d'inserimento occupazionale dei corsisti;
- evidenziare requisiti d'ingresso funzionali agli obiettivi formativi;
- rappresentare in maniera inequivoca la propria distinzione rispetto ad altre proposte formative relative a figure altrimenti disciplinate.

Nel caso in cui un soggetto proponente non abbia avviato almeno il 50% degli interventi approvati dall'ultimo decreto dirigenziale, non è ammesso alla presentazione di ulteriori proposte progettuali nei successivi due sportelli.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione superiore.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione superiore. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹⁷.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo per ciascuna tipologia progettuale¹⁸, riferito alla realizzazione di uno o più interventi formativi, pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali eventualmente presentate.

11. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

A tal fine è possibile attivare un partenariato con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore, onde garantire a tutti gli utenti del percorso formativo l'inserimento in uno stage coerente col percorso formativo e funzionale ad un successivo inserimento in azienda. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

¹⁷ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁸ Fino ad un massimo di quattro progetti, uno per ciascuna tipologia progettuale.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specifici di cui l'Organismo di Formazione non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non è consentita la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tali attività dovranno pertanto essere realizzate direttamente dall'Organismo di Formazione, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹⁹) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta²⁰ di attribuzione nome utente e password trasmessa a mezzo telefax al n. 041-2795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

¹⁹ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

²⁰ Il modello di richiesta che deve essere utilizzato – e del quale si raccomanda una compilazione precisa e completa - è reperibile alla pagina <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm> (modulo richiesta accesso)

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della suddetta Direzione²¹, entro e non oltre le scadenze di cui al par. 16 “Tempi ed esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Avviso Attività a riconoscimento Triennio 2011-2013”. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica “Avviso Attività a riconoscimento Triennio 2011-2013” e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione - Ufficio Attività a riconoscimento”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²². Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795145 – 5035;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 279 5131 – 5154.

15. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione si articolerà in due distinte fasi, la prima relativa al controllo dei requisiti formali, la seconda relativa alla verifica del rispetto dei requisiti sostanziali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale e/o sostanziale il progetto risulta inammissibile.

Fatti salvi i diritti in capo al richiedente stabiliti dalla vigente normativa, gli esiti istruttori approvati dal Nucleo di valutazione sono insindacabili.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;

²¹ Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell'Ufficio e di produrre una fotocopia dell'istanza su cui l'Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.

²² Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 10 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. avvio del 50% degli interventi approvati²³ con l’ultimo decreto dirigenziale utile a valere sulla presente Direttiva²⁴;
9. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente)

Requisiti di ammissibilità sostanziale:

1. assenza di ambiguità o possibilità d’equivoco rispetto a figure assimilabili o contigue altrimenti disciplinate;
2. adeguatezza dell’analisi relativa agli impatti occupazionali attesi e coerenza dell’intervento formativo proposto con gli obiettivi specifici di occupabilità;
3. coerenza tra requisiti di accesso dei corsisti, tipologia progettuale e livello di qualifica EQF indicato per ogni intervento, pena la non ammissibilità dell’intero progetto formativo;
4. congruenza tra la struttura progettuale del percorso formativo proposto e obiettivi formativi previsti.

I progetti sono ammessi alla valutazione dei requisiti di ammissibilità sostanziale previa verifica dell’esistenza di tutti i requisiti relativi all’ammissibilità formale.

16. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in diversi periodi nel corso dell’anno, secondo lo schema seguente:

▪ Sportello 1)	Presentazione domande	dal 1 marzo	al 31 marzo
▪ Sportello 2)	Presentazione domande	dal 1 maggio	al 31 maggio
▪ Sportello 3)	Presentazione domande	dal 1 settembre	al 30 settembre
▪ Sportello 4)	Presentazione domande	dal 1 novembre	al 30 novembre

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l’istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. I termini relativi all’istruttoria sono sospesi nel mese di agosto. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. In tal caso il provvedimento di approvazione, che rispetterà il termine sopra indicato, definirà i termini per l’avvio dei progetti.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²⁵ che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

²³ L’intento è quello di disincentivare la presentazione di progetti che non si intendono avviare. L’ultima programmazione ha evidenziato un numero molto rilevante di progetti approvati e mai avviati, di fatto concretizzando una situazione in contrasto con i principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

²⁴ Il nucleo di valutazione accerterà l’avvenuto avvio degli interventi presentati dal medesimo soggetto proponente e approvati dall’ultimo decreto dirigenziale di approvazione in ordine di tempo. L’ambito di verifica è limitato agli interventi proposti in adesione alla presente Direttiva. Se verrà verificato l’avvio di un numero di interventi avviati inferiore all’50% degli approvati, arrotondato per difetto, si sospende il processo valutativo.

²⁵ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm>

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²⁶ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.it²⁷.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

18. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi approvati devono essere avviati, pena la revoca del riconoscimento, entro i termini temporali di cui alla tabella che segue:

▪ Sportello 1)	avvio entro	31 luglio
▪ Sportello 2)	avvio entro	31 ottobre
▪ Sportello 3)	avvio entro	31 gennaio
▪ Sportello 4)	avvio entro	31 marzo

Qualora la scadenza dei termini di avvio dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La durata del singolo percorso formativo dovrà essere articolata in conformità a quanto stabilito dal progetto approvato e/o dalle disposizioni normative e regolamentari statali e regionali di riferimento.

I percorsi formativi devono concludersi entro un anno dall'avvio. I percorsi il cui progetto prevede un'articolazione biennale si devono concludere entro 2 anni dall'avvio. Solo per i percorsi formativi di cui al D.M. 28 ottobre 1992 è data facoltà di conclusione entro 3 anni dall'avvio.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

21. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

²⁶ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm>

²⁷ <http://www.progettoveneto.it/site/1057/default.aspx>

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

22. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.